

Dr. CURRADI



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
FIRENZE**

Prot. **5958/19** /PM-sb  
(da citare nella risposta)

Firenze, 31 maggio 2019

**AI SIGG.  
PROCURATORI DELLA REPUBBLICA  
PRESSO I TRIBUNALI DEL DISTRETTO  
LORO SEDI**

**Oggetto: Trasmissione protocollo d'intesa per la prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro soggetti vulnerabili in attuazione della risoluzione del CSM 9/5/2018 relativa alle "Linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica" nonché per i procedimenti per reati commessi in concorso con soggetti maggiorenni e minorenni.**

Si trasmette, per conoscenza, il protocollo d'intesa indicato in oggetto.

<b>MDG</b>		
04701402109 - Procura della Repubblica di Pistoia		
N° Prot. Inf. <b>757/2019</b>		
<b>- 1 GIU. 2019</b>		
UOR	CC	PR.O
Segreteria		
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

**IL PROCURATORE GENERALE**

**Dott. Marcello Viola**

**Procuratore della Repubblica F.F.  
Dr. Giuseppe Grieco**

Vo  
2 tutti, colleghi  
ed in copia  
al Gruppo B)



PROCURA GENERALE REPUBBLICA FIRENZE
31 MAG. 2019
Prot. 925 INT. / 19

## PROTOCOLLO DI INTESA TRA

- la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena

**PER LA PREVENZIONE, REPRESSIONE E TRATTAMENTO DEGLI ABUSI SUI MINORI E DEI REATI CONTRO SOGGETTI VULNERABILI IN ATTUAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CSM 9.5.2018 RELATIVA ALLE "LINEE GUIDA IN TEMA DI ORGANIZZAZIONE E BUONE PRASSI PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA"**

**NONCHE' PER I PROCEDIMENTI PER REATI COMMESSI IN CONCORSO DA SOGGETTI MAGGIORENNI E MINORENNI**

### PREMESSA

L'intervento delle A.G. e degli enti preposti alla prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati contro le cd. "fasce deboli" è fondamentalmente caratterizzato dalla interdisciplinarietà dei saperi e delle professionalità coinvolte (secondo le indicazioni fornite dalla L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989) e si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso, e, dall'altro, quella delle procedure civili, avanti al giudice minorile, e talora anche avanti al giudice delle separazioni e a quello tutelare, che costituiscono la cornice giudiziaria

nell'ambito della quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore e si assicura tutela alla vittima.

Si ritiene di accogliere la definizione di vittima prevista dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 29.11.1985 che recita : Art. 1 "sono vittime le persone che, individualmente o collettivamente, abbiano subito un pregiudizio, in particolare un'offesa alla propria integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale, un attentato grave ai propri diritti fondamentali, in ragione di atti o omissioni che abbiano infranto la legge penale", nonché dall'art. 2 della Direttiva UE 29/2012, che recita: "Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «vittima»:

i) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;

ii) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona."

Tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, insegnanti, educatori, medici di base, pediatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, ginecologi, medici legali, e altre.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dei diritti di difesa dell'indagato/imputato, mentre, per converso, il giudice civile deve prendere in considerazione anche le finalità di acquisizione e genuinità della prova penale.

Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari, operatori scolastici, etc.) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di specializzazione (che non può prescindere da un'accurata formazione) ed operare in modo coordinato.

Va infine riconosciuta, ai fini di un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la pari libertà, dignità ed indipendenza dei singoli magistrati e delle singole autorità giudiziarie interessate, fra le quali appare opportuno predisporre il seguente protocollo d'intesa in attuazione delle seguenti normative:

- Risoluzione ONU "Regole minime sull'amministrazione della giustizia dei Minori" (Cd Regole di Pechino del 1985);
- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989;
- Convenzione del Consiglio di Europa del 25.10.2007 (cd. Convenzione di Lanzarote), ratificata con legge n. 172/2012;
- Convenzione del Consiglio di Europa del 7.4.2011 (Cd Convenzione di Istanbul), ratificata con legge n. 77/2013;
- Direttiva Europea del 13.12.2011 n. 92;
- Direttiva Europea 25.10.2012 n. 29 ;

- Decreto legge n. 93 del 14.08. 2013;
- Legge n. 119 del 15.10.2013;
- Dlvo 15.12.2015 n. 212 sulle vittime di reato.

**Articolo 1**  
**LA NOTIZIA DI REATO**  
**OBBLIGHI DI DENUNCIA E DI REFERTO E SEGNALAZIONE DELLA**  
**NOTIZIA DI REATO**

**Le parti firmatarie del presente protocollo sono consapevoli del dovere, previsto dall'art. 331 c. p. p., per gli operatori sociali (assistenti sociali, insegnanti, educatori, operatori di comunità, medici e psicologi delle A.S.L. etc.), nella loro qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, di denunciare ogni ipotesi di reato procedibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza, nell'esercizio o a causa del loro servizio (indicazioni ricevute dalla vittima, dai familiari, da compagni/e del minore o da terzi in contatto con lo stesso, scritti etc.) e ciò anche in deroga al segreto d'ufficio e al segreto professionale (artt. 200 e 201 c.p.p.).**

Analogamente, a tutti coloro che privatamente esercitano ogni tipo di professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti ecc.) incombe, **anche in deroga al segreto professionale, l'obbligo di referto, anch'esso sanzionato penalmente (art. 365 1° comma c.p.) con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art. 365 2° comma c.p.).**

**Le parti convengono che, a prescindere dalla ricorrenza dei suddetti obblighi (penalmente sanzionati) di denuncia e di referto dei reati procedibili d'ufficio di cui i soggetti sopra indicati vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa del loro ufficio o servizio, sia assolutamente necessario che ogni notizia di reato commesso ai danni di minori o che determina una situazione di pregiudizio per gli stessi venga automaticamente e tempestivamente segnalata all'A.G.**

Le parti convengono che per "notizia di reato" non debba intendersi la "certezza di un accadimento di rilevanza penale", ma solo la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se vero, costituirebbe reato, indipendentemente, quindi, da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria o minorile, sull'attendibilità del minore/vittima, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per il minore del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.).

**Articolo 2**  
**ATTIVAZIONE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL**  
**TRIBUNALE ORDINARIO E PER I MINORENNI DA PARTE DEGLI**  
**OPERATORI SOCIALI**

**Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a impartire direttive agli operatori e professionisti sopra menzionati affinché:**

- trasmettano senza ritardo la **denuncia e il referto** (nel caso di reato procedibile d'ufficio) o la **segnalazione di reato** (nel caso di reato procedibile a querela) alla Procura competente (quella ordinaria se il responsabile è maggiorenne, quella minorile se il responsabile è minorenni) ovvero ad un ufficio di P.G. ;
- trasmettano tempestivamente (tutte le volte in cui, anche a prescindere dalla commissione di un reato, ricorra una situazione di pregiudizio del minore) apposita **segnalazione di pregiudizio** alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni utilizzando i modelli allegati; fermo restando l'obbligo sanzionato penalmente di investire l'autorità competente per la trattazione del procedimento penale", la segnalazione non potrà contenere dichiarazioni raccolte dai protagonisti dei fatti di reato;
- segnalino con pari tempestività, senza richiamare specifici atti di indagine, eventuali pressioni e minacce di cui siano fatti oggetto sia il minore che coloro che se ne occupano, onde consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela;
- in caso di **generico sospetto** (condotte erotizzate, manifestazioni sintomatiche di disagio quali i disturbi del sonno o dell'alimentazione, disegni ambigui etc.) e salvo i casi di segnalazione obbligatoria di cui al punto che segue, si limitino a **segnalare la situazione di disagio e possibile pregiudizio del minore ai servizi sociali competenti**; qualora siano gli stessi Servizi Sociali ad avere contezza delle situazioni in esame e queste riguardino casi già conosciuti, i servizi approfondiranno autonomamente gli elementi di malessere, coinvolgendo, ove necessario, gli altri firmatari del presente protocollo. Ove si tratti, invece, di casi non conosciuti, si limiteranno a segnalare il caso alla Procura della Repubblica Minorile in vista di un mandato di indagine che questa conferirà;

- procedano alla segnalazione alla Procura minorile per le sue competenze civili nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi:
- - allontanamento in via d'urgenza (art. 403 cod. civ.);
- - minori che esercitano la prostituzione (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
- - minorenni stranieri privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
- - stato di abbandono di un minore (art. 8 L. 184/83);
- - rinvenimento di minori stranieri non accompagnati (art. 19 L. 142/15);
- - ipotesi di cui all'art. 387 bis c.p.p.

Appena ricevuta la segnalazione di pregiudizio la Procura Minorile attiverà il coordinamento con le Procure ordinarie secondo quanto previsto nell'art. 5.

Le Procure ordinarie, qualora dalla denuncia querela ravvisino un pregiudizio per il minore, attiveranno il coordinamento con la Procura minorile secondo quanto previsto all'art. 5.

### Articolo 3

#### MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE E REDAZIONE DELLA DENUNCIA/SEGNALAZIONE DI REATO DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI

**Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a stipulare con i servizi Sociali, le Asl, gli Uffici Scolastici Provinciali, le Direzioni Scolastiche e i Consigli degli Ordini dei Medici del proprio territorio di competenza, appositi protocolli che prevedano:**

- che la trasmissione delle denunce e delle segnalazioni di reato sia scevra da valutazioni sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore;

- che non vengano poste in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove;
- di garantire al minore la segretezza della segnalazione, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore;
- che debbano essere evitate attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obbiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi;
- che la denuncia e la segnalazione di reato siano inviate, senza indugio, dai superiori gerarchici (direttori didattici, presidi, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) in modo da evitare "personalizzazioni" e rammentando, comunque, che l'obbligo di denuncia o referto incombe su ciascuna persona fisica e non sull'ufficio.

Si conviene che andranno adottate tutte le direttive interne volte a permettere agli operatori di accedere, personalmente ovvero telefonicamente, ai magistrati competenti, sviluppando contatti rapidi ed informali, sia per dirimere dubbi sui casi non chiari che per avere pareri e fornire informazioni utili.

Nei casi di necessario intervento di **URGENZA** per la tutela del minore in relazione a reati compiuti da soggetti maggiorenni che vedano coinvolti i minori si darà immediato avviso telefonico al Sostituto Procuratore di turno presso la Procura Ordinaria ed al Sostituto di Turno presso la Procura Minorile, che si coordineranno senza ritardo.

**Articolo 4**  
**LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA CRIMINIS O DELLA**  
**SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO**  
**DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE**

Le parti firmatarie del presente protocollo adotteranno apposite direttive affinché, nel caso di *notitia criminis* o situazione di pregiudizio acquisita o conosciuta da parte delle forze dell'ordine, queste:

- curino, anche per le vie brevi e nel più breve tempo possibile, l'inoltro della CNR alla Procura funzionalmente e territorialmente competente (nel caso di *notitia criminis*) e della segnalazione di pregiudizio (utilizzando il modello allegato) alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- procedano alla segnalazione alla Procura minorile per le sue competenze civili nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi:
  - - allontanamento in via d'urgenza (art. 403 cod. civ.);
  - - minori che esercitano la prostituzione (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
  - - minorenni stranieri privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
  - - stato di abbandono di un minore (art. 8 L. 184/83);
  - - rinvenimento di minori stranieri non accompagnati (art. 19 L. 142/15);
  - - ipotesi di cui all'art. 387 bis c.p.p.

Si precisa che la segnalazione di pregiudizio deve contenere tutti gli elementi necessari al PMM per verificare, almeno a grandi linee, quali siano le condizioni in cui si trovi il minore, con descrizione, se possibile, degli elementi indicativi del malessere e del disagio del minore, omettendo le notizie che possono compromettere la segretezza delle indagini. Non dovrà, pertanto, contenere risultanze investigative e/o qualificazioni giuridiche di fatti reato.

La segnalazione di pregiudizio si distingue quindi dalla c.n.r. che, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., deve contenere la *notitia criminis* con l'indicazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo del fatto reato.

la segnalazione di pregiudizio del minore, indicando al P.M. Minorile se può compiere l'indagine dei SS ed in che modo (si precisa che la vera discovery degli atti si avrà solo dopo che il P.M. avrà presentato ricorso al T.M., perché è in questo momento che si apre il contraddittorio con i genitori);

- 2) nei casi in cui la segnalazione di pregiudizio sia trasmessa anche al PMM, la Procura Minorile chiederà alla Procura Ordinaria il nulla osta all'indagine socio-familiare da parte dei SS che di solito comporta l'audizione dei genitori, del personale scuola frequentata dal minore, del Pediatra, di eventuale personale dell'UFFSMIA o dei parenti stretti;
- 3) la Procura Ordinaria, nel rispondere alla richiesta di nulla osta potrà anche, ad esempio, far limitare l'indagine dei SS solo ad alcune attività, senza audizione dei genitori o del minore. La Procura Ordinaria può comunque dare indicazioni sulla segretezza e segnalare eventuali problematiche relative alla delega ai SS;
- 4) una volta effettuata l'indagine dei SS il P.M. Minorile la trasmetterà alla Procura Ordinaria con indicazione anche delle sue determinazioni (ad. esempio ricorso al T.M. o archiviazione);
- 5) la Procura Ordinaria comunicherà a sua volta al P.M. Minorile gli eventuali provvedimenti adottati in materia di libertà personale, anche in aderenza a quanto previsto dall'art. 387 bis c. p. p.;
- 6) le singole Procure si impegnano a formare ed informare debitamente la P.G. dei loro territori;
- 7) qualora sia necessario la Procura Minorile e le Procure Ordinarie garantiranno l'assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore abbia trovato eventuale ricovero provvisorio, predisponendo apposite cautele per le notifiche degli atti dei rispettivi procedimenti;
- 8) le Procure ordinarie, nei casi di cui all'art. 392 comma 1 e 1 bis c.p.p., ove inoltrino richiesta di incidente probatorio, ne daranno comunicazione senza ritardo alla Procura Minorile;
- 9) la Procura Minorile, nel caso in cui abbia accertata la competenza del Tribunale ordinario ai sensi art. 38 Disp. Att. c.c. (essendo pendente procedimento di separazione e divorzio), qualora non debba intervenire

urgentemente e ritenga sussistente un elemento di pregiudizio per il minore, trasmetterà alla Procura Ordinaria competente per territorio il fascicolo "per competenza" ai fini di un intervento del PM ai sensi dell'art. 70 c.p.c. per la tutela del minore.

## **COORDINAMENTO TRA LE PROCURE ORDINARIE E LA PROCURA MINORILE IN CASO DI CONCORSO DI REATI TRA INDAGATI MAGGIORENNI ED INDAGATI MINORENNI**

Si premette che nel caso in cui, nel corso di indagini svolte dalle Procure ordinarie emergano specifici elementi indiziati a carico di minorenni, le predette Procure procederanno alla formazione di un fascicolo stralcio con immediata trasmissione dello stesso alla Procura minorile. Nella missiva di trasmissione verranno specificate quali iniziative procedurali potrebbero essere pregiudicate da un'eventuale discovery e le eventuali esigenze di coordinamento (o la mancanza di tali esigenze). Allo stesso modo si regolerà la Procura Minorile quando, nel corso delle proprie indagini, dovesse emergere il concorso di soggetti maggiorenni. In ogni caso dubbio le Procure ordinarie e la Procura minorile dovranno coordinarsi prima di procedere ad atti che comportano una discovery.

Durante le indagini relative a reati commessi in concorso da maggiorenni e minorenni, gli uffici inquirenti si scambieranno informazioni in ordine:

- 1) allo stato delle indagini e dei procedimenti, con reciproca trasmissione degli atti rilevanti e producibili nei relativi processi ex artt. 234, 236, 238 e 238 bis c.p.p.;
- 2) alla destinazione dei corpi di reato o di altri beni sequestrati contemporaneamente nei distinti procedimenti penali;
- 3) agli atti di indagine garantiti che si intendono compiere, anche per valutare il compimento congiunto degli stessi (in particolare perquisizioni);
- 4) i provvedimenti cautelari richiesti, anche al fine di procedere alla contestuale esecuzione degli stessi.

Nei casi di coindagati maggiorenni e minorenni la Procura Minorile e le Procure Ordinarie, ove sussistano i presupposti, promuoveranno contestualmente l'incidente probatorio innanzi ai rispettivi GIP.

## **Articolo 6 LE INDAGINI**

Le indagini relative ai reati di cui al presente protocollo o che determinano una situazione di pregiudizio per i minori richiedono un elevato grado di professionalità in capo a chi le coordina e a chi le svolge.

Per tali ragioni, presso tutte le Procure della Repubblica ordinarie del Distretto di Firenze sono stati costituiti appositi pool di magistrati, che trattano in via esclusiva le indagini in tale materia.

In relazione alla necessità di implementare il grado di professionalità e competenza degli operatori di PG che si trovano a svolgere indagini nella materia in esame e di assicurare standard investigativi comuni e risultati di massimo livello, si conviene a quanto segue:

- 1) le Procure della Repubblica firmatarie del presente protocollo si impegnano ad impartire apposite direttive investigative nella materia in esame;
- 2) tali direttive verranno diramate e illustrate a tutte le forze di PG a cura dei rispettivi vertici, eventualmente anche con l'ausilio dei magistrati dei pool esistenti presso le singole Procure;
- 3) le Procure della Repubblica firmatarie del presente protocollo si impegnano ad organizzare specifici momenti di formazione ed aggiornamento professionale degli appartenenti alle suddette forze di PG in relazione alle indagini aventi ad oggetto i reati contro i minori o che determinano agli stessi un pregiudizio.

## **Articolo 7 REFERENTI PER IL PROTOCOLLO, RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO, VERIFICA DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO**

### **Nomina dei referenti per il protocollo**

I firmatari del presente Protocollo si impegnano, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a individuare un proprio referente per il Protocollo e a comunicare in futuro, agli altri firmatari, gli eventuali sostituti dello stesso.

## Coordinamento dei referenti

I referenti per il Protocollo si riuniranno, almeno una volta l'anno, per verificare lo stato di applicazione del Protocollo e per valutare eventuali proposte di modifica/integrazione dello stesso.


Le riunioni saranno convocate dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

### I FIRMATARI


Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Firenze




Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze




Procura della Repubblica di Arezzo




Procura della Repubblica di Firenze




Procura della Repubblica di Grosseto



Procura della Repubblica di Livorno




Procura della Repubblica di Lucca




Procura della Repubblica di Pisa



Procura della Repubblica di Pistoia



Procura della Repubblica di Prato



Procura della Repubblica di Siena



Firenze, 29 maggio 2019